



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Prot.n.11/EM

ORDINANZA n.25 del 23 maggio 2020

Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art.32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art.32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all’OCDPC 630/2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico, famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modifiche dalla legge 29 aprile 2020, n. 27;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della Salute 14 marzo 2020, n. 117; 18 marzo 2020, n. 122; 3 aprile 2020, n. 145; 12 aprile 2020, n. 153; 29 aprile 2020, n. 183; 5 maggio 2020, n. 194;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 dell'08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10/03/2020, nn. 6, 7 e 8 del 13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, nn. 12 e 13 del 25/03/2020, nn. 14, 15 e 16 del 03/04/2020, n. 17 del 04/04/2020, n. 18 del 07/04/2020, n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020 e relativa nota esplicativa n. 5883 del 10/05/2020, n. 21 del 03/05/2020, n. 22 del 13/05/2020, n. 23 del 17/05/2020 e n. 24 del 19/05/2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che ha previsto, agli articoli 4 e 5, e fino al 2 giugno 2020, specifiche disposizioni in materia di ingresso in Italia, nonché per i transiti e soggiorni di breve durata in Italia, che attribuiscono ai vettori e agli armatori l'obbligo di provvedere, prima dell'imbarco, alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri, vietando l'ingresso a bordo se manifestano uno stato febbrile;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 207 del 17 maggio 2020 che ha previsto, all'articolo 5, e fino al 2 giugno 2020: il trasporto marittimo di viaggiatori



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

da e verso la Sardegna è sospeso; continua ad essere assicurato, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. Può essere autorizzato il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto merci; esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 33 del 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato esclusivamente presso gli aeroporti di Cagliari e di Olbia per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge, n. 33 del 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

PRESO ATTO che le società di gestione degli aeroporti hanno l'obbligo di predisporre idonei presidi di controllo per la misurazione della temperatura, sia per i flussi in partenza che per quelli in arrivo, e che gli armatori hanno adeguato le procedure di imbarco provvedendo direttamente alla misurazione della temperatura dei passeggeri, impedendo l'accesso alle navi a coloro che manifestano uno stato febbrile;

ATTESO che le disposizioni di cui all'ordinanza n. 2 del 23 febbraio 2020, riguardanti i controlli finalizzati alla sorveglianza sanitaria su tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni extraregionali nei porti e aeroporti del territorio della Regione Sardegna, cessano di aver efficacia il 23 maggio 2020;

RITENUTO che le modalità sopradescritte relative alla misurazione della temperatura, a cura della società di gestione degli aeroporti e degli armatori, siano idonee a garantire il proseguimento dell'attività di monitoraggio dei passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti della Sardegna di cui all'ordinanza n. 2/2020;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- DATO ATTO** che a tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, a partire dal 18 maggio 2020, sono applicate le disposizioni di cui agli articoli 3, 7 e 9 dell'ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020;
- CONSIDERATO** di dover garantire uniformità applicativa delle sopracitate disposizioni di cui all'ordinanza n.23/2020, anche in riferimento ai soggetti che entrano in Sardegna anche attraverso i porti minori, mediante unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti Marittimi della Regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale;
- VALUTATA** inoltre, l'urgenza ed indifferibilità di confermare le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

ORDINA

- ART. 1)** Le società di gestione degli aeroporti del territorio della Regione Sardegna provvedono alla misurazione della temperatura per tutti i passeggeri in partenza e in arrivo da destinazioni extraregionali. Ai passeggeri in partenza è vietato l'imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. È onere dei sanitari delle autorità aeroportuali dare applicazione alle disposizioni di cui alla determinazione del Direttore generale della Sanità n.159 del 04 marzo 2020.
- ART. 2)** L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna provvede alla misurazione della temperatura per tutti i passeggeri imbarcati su navi in partenza e in arrivo da destinazioni extraregionali. Ai passeggeri in partenza è vietato l'imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. È onere dei sanitari dell'Autorità di Sistema



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Portuale del Mare di Sardegna dare applicazione alle disposizioni di cui alla determinazione del Direttore generale della Sanità n.159 del 04 marzo 2020. Le compagnie di navigazione operanti sulle rotte da e per la Sardegna possono provvedere, sulla base di specifici accordi con la Regione, alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri prima dell'imbarco sulle proprie navi, vietando l'imbarco se viene rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. Il personale dei competenti USMAF/SANS, laddove la temperatura debba essere misurata prima dell'imbarco a cura delle compagnie di navigazione, accerta che i rispettivi armatori delle navi in arrivo in Sardegna abbiano eseguito all'imbarco i controlli sanitari su tutti i passeggeri, comunicando con almeno 12 ore di anticipo le eventuali violazioni alla Sala operativa della protezione civile regionale.

ART. 3) L'accesso al territorio regionale dei soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti Marittimi della Regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, è subordinato alle procedure autorizzatorie di cui all'ordinanza n.9 del 14.03.2020, così come modificata e prorogata dalle ordinanze n.13 del 25.03.2020, n.15 del 3.04.2020, n.19 del 13 aprile 2020, n.20 del 2 maggio 2020 e n.23 del 17 maggio 2020. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'ordinanza n.23 del 17 maggio 2020.

ART. 4) I comandanti o gli armatori delle unità di cui al precedente articolo 3, i soggetti concessionari di porti, approdi, punti di ormeggio e campi boe, nonché l'Autorità marittima competente per territorio, anche avvalendosi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per gli ambiti territoriali di propria competenza, sono tenuti a verificare il corretto adempimento delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 3 da parte dei soggetti che accedono in Sardegna. Gli stessi concessionari e l'Autorità marittima comunicano le unità in arrivo al Comune, alla Questura e all'articolazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

territorialmente competenti, nonché alla Direzione generale della protezione civile.

ART. 5) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 24 maggio 2020 e fino al 2 giugno 2020, salvo proroga esplicita.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020).

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. e viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, alle Questure, alle Direzioni Marittime ed alle Capitanerie di Porto della Sardegna, agli Amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari e ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, alle società di gestione dei porti di media dimensione e dei porti turistici.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Christian Solinas